



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA

Approvato con Delibera di Consiglio n. 42 del 30/10/2025

Indice

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA	3
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
art. 1. Definizione del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente	3
art. 2. Disciplina del servizio.....	3
art. 3. Commissione Consultiva	3
art. 4. Vigilanza sul servizio	4
TITOLO II AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO.....	4
art. 5. Titolo per l'esercizio del servizio.....	4
art. 6. Figure giuridiche di gestione.....	4
art. 7. Rilascio e durata delle autorizzazioni.....	5
art. 8. Requisiti generali per il rilascio dell'autorizzazione	5
art. 9. Impedimenti soggettivi.....	6
art. 10. Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione	6
art. 11. Contenuti del bando	6
art. 12. Titoli di preferenza	7
art. 13. Commissione di concorso.....	7
art. 14. Validità della graduatoria.....	7
art. 15. Rilascio dell'autorizzazione	7
art. 16. Validità dell'autorizzazione	8
art. 17. Trasferibilità dell'autorizzazione	8
art. 18. Collaborazione familiare	9
TITOLO III NORME PER L'ESERCIZIO	9
art. 19. Condizioni di esercizio	9
art. 20. Sede dell'esercizio, ubicazione delle autorimesse e residenza	9
art. 21. Inizio del servizio.....	10
art. 22. Visite di controllo	10
art. 23. Caratteristiche degli autoveicoli in circolazione	10
art. 24. Stazionamento degli autoveicoli	11
art. 25. Tariffe e condizioni di trasporto	11
TITOLO IV NORME DI SERVIZIO	11
art. 26. Doveri generali dei conducenti in servizio	11
art. 27. Comportamento dei conducenti in servizio.....	12
art. 28. Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio	12
art. 29. Atti vietati agli utenti del servizio	13
art. 30. Reclami.....	13
art. 31. Violazioni oggetto di procedimento e criteri di applicazione	13
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	13
art. 32. Abrogazioni.....	13
art. 33. Disposizioni finali	13
art. 34. Norma di rinvio	14

SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO DI AUTOVETTURA
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1. Definizione del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente ai sensi della legge 21/1992 e s.m.i. e della legge regionale 6/2012, esercitato per il trasporto di persone con autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo, muniti della carta di circolazione prescritta immatricolata in conformità all'art. 85 del D.Lgs 285/1992 "Codice della Strada".
2. Il servizio viene esercitato a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso la rimessa o la sede del vettore ubicate nel Comune di Sesto San Giovanni.
3. Il Comune non assume responsabilità alcuna per l'esecuzione di tale servizio, limitandosi a disciplinarlo, in conformità di legge, secondo le disposizioni del presente Regolamento.

art. 2. Disciplina del servizio

1. Il contingente degli autoveicoli da adibire al servizio di autonoleggio con conducente assegnato al Comune di Sesto San Giovanni viene stabilito dagli Enti territorialmente competenti.
2. Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente Regolamento.
Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia alla disciplina vigente prevista dalle disposizioni comunitarie, statali e regionali regolanti la materia.

art. 3. Commissione Consultiva (ex art. 4, comma 4, della Legge 21/1992)

1. E' istituita la commissione consultiva comunale per il servizio di Noleggio autovetture con conducente (NCC) così composta:
 - Sindaco od Assessore delegato, con funzioni di Presidente;
 - Dirigente Area/Settore Competente o suo delegato;
 - Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
 - Due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria degli autonoleggiatori maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale;
 - Due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti e dei consumatori;
 - Due Consiglieri comunali designati dal Consiglio comunale, rispettivamente uno all'interno della maggioranza e uno all'interno della minoranza consiliare.
2. Funge da segretario della commissione un funzionario dell'ufficio competente designato di volta in volta dal Dirigente.
3. I membri della Commissione sono nominati con decreto Sindacale. Per ciascuno dei componenti esterni all'Amministrazione viene contemporaneamente nominato un delegato che può partecipare all'attività della Commissione in assenza del titolare.
4. Nel caso in cui le organizzazioni di categoria non provvedessero, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Dirigente, a designare i membri di rispettiva competenza, il Sindaco provvederà autonomamente alle nomine.
5. La Commissione formula pareri non vincolanti, su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio e l'adozione dei provvedimenti sia di carattere generale (modifiche al regolamento) che particolare (procedure concorsuali) inerenti il servizio.
6. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo PEC, almeno otto giorni prima la data della riunione. L'avviso contiene la precisazione del giorno, dell'ora della riunione, l'ordine del giorno e tutta la documentazione esplicativa.

7. In prima convocazione, le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri. In seconda convocazione le riunioni sono valide con l'intervento di almeno tre membri. 8. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Qualora la riunione sia in seconda convocazione e siano presenti solo tre membri i pareri sono adottati solo se votati all'unanimità.

9. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato sindacale e dal provvedimento di nomina, in relazione alle responsabilità attribuite dalle vigenti norme, continua a operare fino al giorno di nomina della nuova Commissione da parte del nuovo sindaco e comunque non oltre 45 giorni dalla scadenza.

art. 4. Vigilanza sul servizio

1. La vigilanza sul servizio di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dal Comune attraverso l'ufficio comunale competente, la Polizia Locale e tutti gli altri organi di Polizia.
2. Per le necessarie operazioni di controllo gli incaricati della sorveglianza possono accedere, anche senza preavviso, alle autorimesse di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
3. Resta ferma la competenza della Direzione circoscrizionale aeroportuale nell'ambito del demanio aeronautico, ai sensi del Codice della navigazione nonché i poteri attribuiti dalla normativa vigente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
4. Alla cura dei procedimenti e degli atti relativi al servizio di autonoleggio da rimessa, diversi da quelli della vigilanza, provvede il responsabile dell'Ufficio competente per materia.

TITOLO II - AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO

art. 5. Titolo per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio, da parte del Comune, di apposita autorizzazione per ciascun autoveicolo, intestata a persona fisica iscritta, ai sensi dell'art. 6 della legge 21/1992 e s.m.i., nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", istituito presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Città Metropolitana.
2. Il numero delle autorizzazioni che costituiscono il contingente assegnato al Comune di Sesto San Giovanni è stabilito dalla Regione Lombardia su proposta della Città Metropolitana.
3. L'esercizio del servizio comporta, da parte dei titolari, l'osservanza di tutte le norme di legge, del presente Regolamento e delle altre prescrizioni generali o speciali emanate dagli organi competenti.

art. 6. Figure giuridiche di gestione

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono esercitare la propria attività secondo le seguenti forme giuridiche indicate dall'art. 7 della legge 21/1992:
 - a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8.8.1985 n. 443;
 - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d. essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui all'art. 1, lett. b), comma 2 della legge 21/1992 e s.m.i..
2. È consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art. 7, comma 1 della legge 21/1992 e s.m.i., ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi dà diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli.

3. Ai fini del conferimento di cui al comma precedente, il conferente deve presentare comunicazione al Comune competente:
 - a. copia autentica dell'atto con il quale viene conferita l'autorizzazione;
 - b. dichiarazione sostitutiva del certificato della C.C.I.A.A. attestante l'esercizio di attività di trasporto di persone da parte dell'organismo collettivo.
4. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare al Comune di Sesto San Giovanni il verificarsi del caso di recesso, decadenza o esclusione dall'organismo cui è stata conferita l'autorizzazione. Nel caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti a depositare presso il Comune di Sesto San Giovanni l'elenco dei propri associati dandone comunicazione entro 30 giorni delle variazioni intervenute.

art. 7. Rilascio e durata delle autorizzazioni

1. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 del presente regolamento ed esente da impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 9. Qualora per l'esercizio del noleggio si adotti la forma della persona giuridica (S.p.a., S.r.l. etc.), le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di intestataria della dotazione di impianto.
2. Le modalità e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della legge 21/1992 e s.m.i. e dal presente Regolamento, nel rispetto della programmazione regionale.
3. Le autorizzazioni hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione prevista dalla legge. La validità delle stesse è condizionata al permanere in capo al titolare dei requisiti previsti dalla legge e dal presente Regolamento per il rilascio del titolo e per l'esercizio della professione.
4. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente viene rilasciata dall'Amministrazione Comunale attraverso un bando di pubblico concorso.
5. Per essere ammessi al concorso è necessario il possesso di tutti i requisiti di cui al successivo art. 8, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo comma 1, lettera c), i) e j) che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo.

art. 8. Requisiti generali per il rilascio dell'autorizzazione

Per ottenere il rilascio del titolo per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1. per le persone fisiche:

- a. Essere cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), (firmato nel 1992, in vigore dal 1994). oppure cittadino di altro Stato che abbia assolto la condizione di reciprocità purché in possesso di regolare permesso di soggiorno ai sensi della normativa vigente. In caso di cittadino straniero, dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- b. avere un'età non superiore ai 55 anni;
- c. essere proprietario o comunque possedere la disponibilità del veicolo da adibire al servizio, secondo le forme previste dalla normativa vigente;
- d. essere residente in un Comune italiano;
- e. essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'articolo all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento;
- f. essere esenti dagli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
- g. non essere titolari di licenza taxi anche se rilasciata da amministrazioni comunali diverse;
- h. al titolare che abbia trasferito la licenza o autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima;

- i. avere la sede e la disponibilità in base a valido titolo giuridico, di idoneo locale adibito a rimessa ubicata nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni. Per i titolari di singola autorizzazione la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio, purché situato nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni;
 - j. essere iscritti al Registro della Camera di Commercio del Comune di Milano;
2. Il titolare dell'autorizzazione può in ogni tempo essere dichiarato decaduto in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 8 c. 1 o al verificarsi degli impedimenti soggettivi di cui all'art. 9 del presente Regolamento.
3. Ai fini della certificazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione prevista dalla normativa vigente.
4. Gli incaricati della vigilanza sono tenuti a verificare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni, procedendo ad accertamenti, nonché chiedendo il rilascio di dichiarazioni e ordinando esibizioni documentali.

art. 9. Impedimenti soggettivi

1. Costituiscono impedimenti soggettivi alla titolarità dell'autorizzazione:
 - a. l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, (misure di prevenzione) e 31 maggio 1965, n. 575 (antimafia) e successive modifiche;
 - c. l'essere stato dichiarato fallito, fatta salva la cessazione degli effetti del fallimento, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 267/1942;
 - d. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;
 - e. l'essere incorso in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa.

art. 10. Concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e/o esami.
- 2 Per essere ammessi al concorso è necessario:
 - a. per le persone fisiche il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 8, comma 1 del presente Regolamento, ad eccezione di quelli di cui al medesimo articolo 8, comma 1, lettere c), d) g), h), i), j) e k) che devono essere posseduti al momento dell'effettivo rilascio del titolo;
 - b. per le persone giuridiche i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per le società in nome collettivo, da soci accomandatari per le società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per ogni altro tipo di società previsto dall'art. 7 della legge 21/1992.
- 3 Il requisito di cui all'art. 8, comma 1, lettera h) deve essere posseduto con riferimento ai 5 anni precedenti la data di pubblicazione del bando di concorso.

art. 11. Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a. requisiti di partecipazione;
- b. numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c. indicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli;
- d. elencazione dei titoli di preferenza;
- e. indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
- f. rinvio alle norme del presente Regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
- g. fac-simile di domanda per la partecipazione al concorso.

art. 12. Titoli di preferenza

1. A parità di punteggio, costituiscono titoli di preferenza:

- a. essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente, ovvero avere esercito servizio taxi in qualità di sostituto e/o seconda guida ai sensi dell'art. 6 della legge 248/2006, per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 21/1992 e s.m.i.;
- b. la minore età anagrafica;
- c. il numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno.

art. 13. Commissione di concorso

1. La formazione della graduatoria per l'assegnazione delle autorizzazioni è effettuata da un'apposita Commissione composta da:

- a. responsabile del settore competente, che la presiede;
- b. responsabile del servizio di Polizia Locale, quale membro;
- c. esperto in materia, anche esterno all'Ente.

2. La Commissione opera validamente con la presenza dei tre componenti sopra indicati. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei membri della Commissione appositamente individuato dal Presidente.

3. La Commissione valuta la regolarità delle domande per l'assegnazione delle autorizzazioni secondo quanto previsto dal precedente art. 11 e provvede a stabilire una graduatoria tra le domande ammesse.

art. 14. Validità della graduatoria

1. In conformità alla normativa vigente, la graduatoria ha validità di tre anni dalla data di approvazione.

2. I posti d'organico che si rendono vacanti nel corso del triennio di validità della graduatoria devono essere coperti utilizzando la graduatoria medesima fino al suo esaurimento.

art. 15. Rilascio dell'autorizzazione

1. Entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento che approva la graduatoria, l'Ufficio competente dà formale comunicazione ai candidati dell'esito del concorso.
2. Le autorizzazioni sono attribuite con provvedimento dirigenziale ai candidati in possesso dei requisiti.

art. 16. Validità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente hanno validità illimitata subordinata al mantenimento, in capo al titolare, del possesso dei requisiti necessari per l'esercizio della professione previsti dal presente Regolamento. È facoltà dell'Amministrazione comunale sottoporre le autorizzazioni rilasciate a verifica generale tesa ad accertare il permanere in capo al titolare di tali prescritti requisiti.
2. Qualora nel corso della verifica generale di cui al comma 1, venga accertata la mancanza o l'inadeguatezza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, l'ufficio competente, su istanza del titolare, può concedere una proroga non superiore a 90 giorni, per la regolarizzazione dei requisiti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, l'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento, procede alla sospensione dell'autorizzazione relativa, fino all'ottemperanza di quanto previsto.
3. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui all'art. 36 del presente regolamento.

art. 17. Trasferibilità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto dallo stesso designato, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni previste dall'art. 9 della legge 21/1992 e s.m.i.:
 - a. sia titolare di autorizzazione da cinque anni;
 - b. abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c. sia divenuto permanentemente inabile alla guida o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il soggetto designato può acquisire la titolarità dell'autorizzazione alle seguenti condizioni:
 - a) persona fisica che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, comma 1;
3. In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono dare comunicazione del decesso all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.
3. L'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché lo stesso risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni dalla data di decesso, ovvero possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.
4. Nell'ipotesi che alla morte del titolare vi siano minori tra gli eredi, ogni documentazione relativa alla disponibilità dell'autorizzazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare fatte salve le prescrizioni di legge in materia.
5. L'autorizzazione rientra nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale qualora gli interessati non si siano avvalsi delle facoltà di cui ai punti precedenti nei termini e alle condizioni ivi specificate.

art. 18. Collaborazione familiare

1. In conformità della vigente normativa, i titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, quali il coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti ed in possesso dei requisiti prescritti all'art. 8 comma 1, lettere a), e), f), g), h) e i) - del presente Regolamento e purché non abbiano un rapporto subordinato con altro datore di lavoro.
2. In deroga a quanto disposto all'art. 8 comma 1, lettera i) del presente regolamento, possono svolgere l'attività quali collaboratori familiari, quei soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale, nel rispetto delle norme vigenti in materia.
3. Il titolare dell'autorizzazione che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare apposita istanza allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. In occasione della visita di controllo annuale di cui all'art. 22 del presente Regolamento, il titolare dell'autorizzazione dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare entro 30 giorni le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
5. La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare sopra indicati comporta l'applicazione di quanto previsto all'art. 34 classe 2 comma 1.

TITOLO III NORME PER L'ESERCIZIO

art. 19 Condizioni di esercizio

1. È vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.
2. Ogni autorizzazione, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 30.4.1992 n. 285, consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
4. Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi contenente i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ognuno, il possesso del requisito di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Tale elenco deve essere allegato all'autorizzazione.

art. 20 Sede dell'esercizio, ubicazione delle autorimesse e residenza

1. I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare all'Ufficio comunale competente la propria sede, la propria residenza e l'ubicazione delle autorimesse presso le quali devono stazionare i veicoli.
2. La sede operativa del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni.
3. Per i titolari di singola autorizzazione, residenti nel comune di Sesto San Giovanni, la rimessa può essere ubicata presso il proprio domicilio.
4. Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata all'Ufficio comunale competente entro 30 giorni.

art. 21. Inizio del servizio

1. Nel caso di assegnazione o di trasferimento dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o a causa di morte, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo.
2. Nel caso di assegnazione tramite bando di concorso, il titolare deve obbligatoriamente iniziare l'attività, a pena di decadenza, entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione dell'intervenuta intestazione dell'autorizzazione.
3. Tale termine può essere prorogato per altri 90 giorni o adeguato periodo di tempo, solo in presenza di accertata impossibilità temporanea ad iniziare il servizio per cause di forza maggiore.
4. L'inizio del servizio è in ogni caso subordinato:
 - a) alla presentazione al competente Ufficio della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 8, comma 1 lettere j) e k) del presente Regolamento;
 - b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;

art. 22. Visite di controllo

1. Gli autoveicoli possono essere sottoposti a vista di controllo da parte degli organi preposti
2. In occasione delle visite di controllo, i titolari delle autorizzazioni devono esibire la documentazione da cui risulti l'adempimento degli obblighi prescritti ed il possesso dei requisiti previsti per la titolarità della o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio richiesta dall'Ufficio comunale competente.
3. L'Ufficio comunale competente può disporre, in qualsiasi tempo, visite straordinarie di controllo.
4. Le visite di controllo hanno luogo nella località, nel giorno e nell'ora che sono – di volta in volta – comunicati ai titolari dell'autorizzazione. I titolari hanno l'obbligo di presentarsi al controllo, nel luogo ed orario indicato, salvo casi di forza maggiore debitamente documentati.
5. Possono accedere nei luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari dell'autorizzazione d'esercizio e/o i conducenti degli autoveicoli da sottoporre alla visita stessa.
6. Ai titolari dell'autorizzazione è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione degli autoveicoli.
7. In caso di autovetture non idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente Regolamento, i titolari dovranno regolarizzarle entro 30 giorni.

art. 23. Caratteristiche degli autoveicoli in circolazione

1. Gli autoveicoli da destinarsi al servizio di noleggio con conducente devono:
 - a. avere l'omologazione ed almeno tre sportelli laterali, con almeno 5 posti, compreso quello del conducente, ad eccezione delle vetture a trazione elettrica che devono avere almeno quattro posti, compreso quello del conducente;
 - b. essere omologati per non più di 8 posti per passeggeri oltre al conducente;
 - c. essere dotati di un contachilometri generale e parziale.
 - d. In particolare, i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono essere dotati di portabagagli idonei a contenere una sedia a rotelle ripiegata.
2. Ogni autoveicolo adibito al servizio di noleggio con conducente deve essere contraddistinto:
 - all'interno da un contrassegno collocato sul parabrezza anteriore e posteriore;

- all'esterno da apposita targa inamovibile collocata in modo visibile sulla destra della targa di immatricolazione del veicolo, riportante i seguenti dati:
 - il numero dell'autorizzazione, la dicitura "Noleggio con conducente" /" N.C.C.", lo stemma e la scritta "Comune di Sesto San Giovanni". L'acquisto e l'installazione dei contrassegni metallici è a carico del titolare dell'autorizzazione.
3. La targa deve essere sempre mantenuta in stato di perfetta visibilità e leggibilità.
4. Gli autoveicoli in circolazione devono essere provvisti dell'autorizzazione per l'esercizio e degli altri documenti previsti dalla legge e dai regolamenti.
5. I conducenti devono essere sempre provvisti in servizio dell'attestazione dell'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti di autoveicoli per il servizio di autonoleggio.
6. Il servizio dei conducenti è svolto in nome e per conto del titolare dell'autorizzazione, ferma restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

art. 24. Stazionamento degli autoveicoli

1. Lo stazionamento delle autovetture adibite a noleggio con conducente deve avvenire all'interno delle rimesse situate nell'ambito del Comune di Sesto San Giovanni.
2. È fatto assoluto divieto di stazionare con veicoli da noleggio da rimessa con conducente su aree pubbliche o comunque destinate ad uso pubblico, allo scopo di procurarsi il noleggio salvo quanto stabilito dalle disposizioni regionali relativamente alle aree nell'ambito degli scali aeroportuali.
3. La rimessa è intesa come area privata coperta di superficie utile a contenere il veicolo.
4. In deroga a quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, ai fini di esercitare l'attività di noleggio con conducente presso il sistema aeroportuale, il titolare dell'autorizzazione deve presentare istanza all'ufficio comunale competente ai fini dell'ottenimento dell'abilitazione alla sosta in area aeroportuale.

art. 25. Tariffe e condizioni di trasporto

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, nei limiti delle tariffe stabilite dai criteri stabiliti dal Ministero dei Trasporti con D.M. 24.04.1993 n. 124 e s.m.i.;
2. Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altri casi di forza maggiore, risulti impossibile proseguire il servizio intrapreso, è fatto obbligo al conducente di adoperarsi perché il servizio abbia comunque completa esecuzione, avvalendosi, se necessario, anche di diverso autoveicolo senza costi aggiuntivi per l'utente.
3. Ove il servizio debba essere interrotto per le cause di cui al comma precedente, e l'utente non intenda proseguire, lo stesso è tenuto a pagare l'importo corrispondente al percorso già effettuato risultante dal contachilometri od una quota proporzionale al prezzo convenuto.
4. Il conducente è tenuto a rilasciare ricevuta con la precisa indicazione di tutte le modalità di viaggio concordate.

TITOLO IV Norme di servizio

art. 26. Doveri generali dei conducenti in servizio

1. I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono:

- a. tenere nel veicolo i documenti di circolazione relativi al veicolo stesso, e l'autorizzazione comunale;
- b. tenere nel veicolo il "foglio di servizio" - ai sensi dell'art. 11 legge 21/1992 e s.m.i.
- c. I documenti di cui alle lettere a) e b) devono essere esibiti a richiesta degli agenti e dei funzionari addetti alla vigilanza;
- d. tenere nel veicolo la dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, attestante il rapporto di lavoro intercorrente con l'autista;
- e. tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti degli utenti;
- f. osservare gli ordini e le istruzioni impartite dagli organi di vigilanza, nonché tutte le disposizioni in materia;
- g. adempiere agli obblighi di cui alla legge 125/2001 e al D.lgs. 81/2008 in materia di controllo antialcol e sostanze psicotrope.

art. 27. Comportamento dei conducenti in servizio

1. I conducenti di autoveicoli in servizio di noleggio debbono:
 - a) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - b) compilare correttamente il "foglio di servizio" - ai sensi dell'art. 11 legge 21/1992 e s.m.i. con l'indicazione delle seguenti informazioni: targa del veicolo, nome del conducente, data, luogo e km di partenza e arrivo, orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio, dati del committente;
 - c) indossare in servizio abiti decorosi;
 - d) compiere il percorso più breve per raggiungere la destinazione richiesta e, comunque, il percorso indicato dall'utente;
 - e) controllare che il funzionamento del contachilometri sia regolare;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - g) verificare al termine di ogni servizio che all'interno dell'autoveicolo non sia stato dimenticato alcun oggetto da parte dell'utente. Qualora non fosse possibile l'immediata restituzione, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli senza ritardo al Comune del luogo in cui li hanno trovati, indicando le circostanze del ritrovamento, in conformità alla disposizione del codice civile;
 - h) tenere a bordo del mezzo copia del presente Regolamento;
 - i) tenere a disposizione del cliente presso la sede o la rimessa l'estratto delle condizioni tariffarie praticate, per esibirlo a chiunque ne abbia interesse.

art. 28. Atti vietati ai conducenti degli autoveicoli in servizio

1. Ai conducenti di autoveicoli in servizio è espressamente fatto divieto di:
 - a. interrompere il servizio di propria iniziativa. Il servizio può interrompersi su esplicita richiesta del committente, del fruitore del servizio se diverso o in casi di forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. tenere nell'autoveicolo persone, animali o cose che non abbiano attinenza col servizio;
 - c. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata salvo rivalsa nei confronti di persone che avessero cagionato danni all'autovettura;
 - d. fumare nell'autoveicolo;
 - e. consumare vivande o bevande nell'autoveicolo durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti.

art. 29. Atti vietati agli utenti del servizio

1. E' vietato agli utenti del servizio:

- a. insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
- b. compiere atti contrari alla decenza;
- c. fare schiamazzi o rumori molesti;
- d. fumare nell'autoveicolo;
- e. molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
- f. mangiare e bere durante il trasporto.

art. 30. Reclami

1. Eventuali reclami da parte dei clienti sullo svolgimento del servizio possono essere inoltrati al Comune entro 90 giorni dall'evento oggetto di reclamo. L'Ufficio comunale competente provvede allo svolgimento dei procedimenti istruttori e all'adozione degli eventuali provvedimenti in merito e li gestisce secondo le modalità di cui all'art. 32 del presente Regolamento.

art. 31. Violazioni oggetto di procedimento e criteri di applicazione

1. Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada e quelle stabilite dall'art. 24 della Legge Regionale Quadro sul Trasporto Pubblico Locale (TPL).
2. Per le violazioni del presente regolamento non sanzionate in sede legislativa, trova applicazione, ai sensi dell'art. 7 bis del Tuoel, la sanzione amministrativa pecunaria da € 25 a € 500 (range modificabile, nel rispetto di limiti minimo e massimo).

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

art. 32. Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

art. 33. Disposizioni finali

1. Le disposizioni normative richiamate nel contesto del presente regolamento si intendono automaticamente adeguate sulla base della normativa che entrerà in vigore nel corso della sua validità. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni normative applicabili, vigenti tempo per tempo. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle innovazioni introdotte in materia dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale. Il presente regolamento è portato a conoscenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente.

art. 34. Norma di rinvio

1. La disciplina del servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovettura dettata dal presente atto è integrata da tutte le disposizioni della legge 21/1992 e s.m.i. e della legge regionale n. 6/2012 e s.m.i. non espressamente richiamate e dalle altre norme legislative applicabili.